



Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn)

Progetto preliminare

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüeggsegger, Sauter)

Non entrare in materia

I

Le legge federale del 16 dicembre 2005³ sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Art. 3 lett. d

Nella presente legge s'intende per:

- d. 3R: principio secondo il quale negli esperimenti sugli animali si punta alla sostituzione (replacement), alla riduzione (reduction) e al perfezionamento al fine di ridurre l'aggravio per gli animali (refinement).

¹ FF 2026 ...

² FF 2026 ...

³ RS 455

Art. 18 cpv. 3

³ La segreteria specializzata sottopone alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali le domande di autorizzazione a effettuare esperimenti sugli animali ai sensi dell'articolo 17.

Minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter)

Art. 18 cpv. 3

³ *L'autorità cantonale competente sottopone alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali le domande di autorizzazione a effettuare esperimenti sugli animali ai sensi dell'articolo 17. Se un Cantone ha istituito una segreteria specializzata secondo l'articolo 33a, quest'ultima sottopone le domande di autorizzazione alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali.*

(vedi art. 33a cpv. 1)

Minoranza (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter)

Art. 18 cpv. 3

Stralciare

(vedi art. 33a e art. 20c cpv. 1 lett. b e 3)

Art. 20a *Informazione del pubblico*

¹ La Confederazione promuove la trasparenza nell'ambito della ricerca sugli animali. A tal fine può tenere un registro pubblico degli esperimenti sugli animali autorizzati.

² Dopo l'autorizzazione di un esperimento sugli animali, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) pubblica un riassunto non tecnico del progetto con le seguenti informazioni:

- a. il titolo dell'esperimento e il settore in cui è stato svolto;
- b. lo scopo dell'esperimento;
- c. il numero di animali impiegati per ogni specie;
- d. il grado di aggravio previsto per gli animali coinvolti;
- e. gli obiettivi del progetto di sperimentazione e l'utilità prevista;
- f. l'aggravio previsto e le misure per ridurlo;
- g. le misure previste per attuare il principio delle 3R.

³ A conclusione di un esperimento sugli animali, l'USAV pubblica a complemento del riassunto non tecnico del progetto le seguenti informazioni:

- a. il numero di animali impiegati per ogni specie;
- b. il grado di aggravio per gli animali coinvolti.

⁴ Il Consiglio federale, tendendo conto di interessi privati preponderanti degni di protezione, può stabilire che:

- a. siano pubblicate ulteriori informazioni;
- b. il riassunto non tecnico del progetto pubblicato sia completato, a conclusione dell'esperimento sugli animali, con i risultati ottenuti;
- c. siano previste deroghe all'obbligo di pubblicazione secondo il capoverso 2.

⁵ Il Consiglio federale disciplina il grado di dettaglio delle informazioni che devono fornire le persone responsabili di un esperimento sugli animali. Tiene conto degli interessi privati o pubblici preponderanti degni di protezione.

Minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter)

Art. 20a

Stralciare

Art. 20b cpv. 1 e 3

¹ La Confederazione gestisce un sistema d'informazione volto a sostenere l'adempimento dei compiti legali in materia di sperimentazione animale della Confederazione e dei Cantoni. La protezione dei dati e la tutela del segreto d'affari e del segreto di ricerca sono in ogni momento garantite.

³ L'USAV valuta i dati del sistema d'informazione allo scopo di individuare sviluppi in materia di protezione degli animali nell'ambito della sperimentazione animale. Può conferire incarichi di valutazione a un altro servizio competente, sempre che siano adottate misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali e i segreti d'affari.

Art. 20c cpv. 1 lett. a e b, 3 e 4

¹ Nell'ambito dei loro compiti legali, possono trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, nonché accedere a tali dati mediante procedura di richiamo:

- a. i collaboratori dell'USAV che svolgono compiti di alta vigilanza e nell'ambito dell'articolo 20b capoverso 3;
- b. i collaboratori delle autorità cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e delle segreterie specializzate, nel loro ambito di competenza;

³ I collaboratori delle segreterie specializzate possono, nell'ambito dell'articolo 33a capoverso 3, consultare mediante procedura di richiamo i dati di altri Cantoni concorrenti le domande di autorizzazione e le relative decisioni.

⁴ Se per l'adempimento dei propri compiti si avvalgono della collaborazione di altri servizi, l'USAV può estendere i diritti di accesso a tali servizi.

Minoranza (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter)

Art. 20c cpv. 1 lett. b e 3

Stralciare

(vedi art. 33a e 18 cpv. 3)

Titolo prima dell'art. 22

Capitolo 3: Sostegno di misure rilevanti ai fini della protezione degli animali

Art. 22 cpv. 2-4

² In collaborazione con le scuole universitarie e l'industria, promuove in particolare la ricerca, lo sviluppo, il riconoscimento e l'applicazione di metodi fondati sul principio delle 3R.

³ Può anche promuovere a tal fine strutture e infrastrutture fondate sul principio delle 3R nonché l'insegnamento e la formazione nell'ambito delle 3R.

⁴ Promuove nell'ambito della cooperazione nazionale e internazionale la validazione, il riconoscimento e l'applicazione di metodi fondati sul principio delle 3R.

Minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger)

Art. 22 cpv. 3 e 4

Stralciare

Art. 33a Segreteria specializzata per gli esperimenti sugli animali

¹ I Cantoni istituiscono una segreteria specializzata per gli esperimenti sugli animali in seno al servizio specializzato. Più Cantoni possono istituire una segreteria specializzata comune.

² La segreteria specializzata verifica la completezza delle domande di autorizzazione, come pure lo scopo e l'indispensabilità dell'esperimento.

³ Provvede a garantire una prassi d'esecuzione uniforme. A tal fine può avvalersi della collaborazione di un'altra segreteria specializzata.

⁴ Il Consiglio federale può stabilire requisiti supplementari per le segreterie specializzate.

Minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter)

Art. 33a cpv. 1

¹ I Cantoni possono istituire una segreteria specializzata per gli esperimenti sugli animali in seno al servizio specializzato. Più Cantoni possono istituire una segreteria specializzata comune.

(vedi art. 18 cpv. 3)

Minoranza (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter)

Art. 33a

Stralciare

(vedi art. 18 cpv. 3 e art. 20c cpv. 1 lett. b e 3)

Art. 34 Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali

¹ I Cantoni istituiscono una commissione per gli esperimenti sugli animali composta di almeno cinque specialisti, indipendente dall'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni, dotata di competenze adeguate in materia di 3R, di etica e di ricerca con gli animali e in cui sono rappresentate adeguatamente le organizzazioni per la protezione degli animali. Più Cantoni possono istituire una commissione comune.

² La commissione esamina le domande, in particolare per quanto riguarda la loro ammissibilità, sulla base di una ponderazione degli interessi e formula una proposta all'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni. Partecipa al controllo dei centri di custodia di animali da laboratorio e al controllo dello svolgimento degli esperimenti. I Cantoni possono affidarle ulteriori compiti.

³ Il Consiglio federale può stabilire requisiti supplementari per la commissione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.